

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa da:

**MUTATARIO ACCOLLANTE**

contro:

**BANCA**

- parte attrice -

- parte convenuta -

**CONCLUSIONI**

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

-1. **MUTATARIO ACCOLLANTE** ha agito nel presente giudizio affinché, accertata la nullità delle clausole del contratto di mutuo originariamente concluso tra **MUTUATARIA ORIGINARIA**. e **BANCA**, accollato da parte attrice (cfr. doc.ti 1 e 2 attore), nelle quali le parti originarie hanno convenuto interessi corrispettivi e di mora alla luce della dedotta usurarietà degli stessi derivante dalla loro sommatoria ovvero dalla somma tra il tasso di interesse di mora e le spese di polizza, con conseguente accertamento, a norma dell'art. 1815, comma 2, c.c. della gratuità del contratto di mutuo, ha chiesto la condanna della società convenuta alla restituzione di € 187.335,77 corrispondenti all'eccedenza tra quanto versato in esecuzione del contratto di mutuo ed il capitale erogato al momento della stipulazione del contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni consequenziali accertati in corso di causa ed al rimborso delle spese di mediazione.

2.1 Le domande di parte attrice si fondano sul fatto che gli interessi pattuiti al momento della conclusione con la **BANCA** convenuta del contratto di mutuo in data 17.9.2001 (cfr. doc. 3 convenuto) supererebbero il tasso soglia anti-usura in vigore in quel trimestre, con conseguente gratuità del finanziamento, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. La tesi è stata supportata da una consulenza di parte ed parere *pro veritate* (doc.ti 7 e 9 attore).

Il contratto di mutuo in questione prevede un tasso di interesse corrispettivo pari inizialmente al 5,60 % e un tasso di mora pari a 2,5 punti percentuali più del tasso di interesse corrispettivo, ossia 8,10% (vedi doc. 3 convenuto, art. 4 del contratto di finanziamento ed art. 3 del capitolato generale allegato al contratto di finanziamento)

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Ambra Tombesi del 9 marzo 2017*

Sommando il valore del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora, parte attrice ha quindi ottenuto un valore complessivo pari al 13,70 %, tale da determinare il superamento del tasso soglia di riferimento, fissato nella misura del 9,84%.

Ma l'operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché. In via ancora più esplicita, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo.

La prima rata sarà costituita da 10 di capitale 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5 (nel caso sia applicabile l'art. 3, delibera CICR 9/2/2000), vale a dire il 10% di 15. L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale, sin dal momento della pattuizione del contratto, ossia il momento nel quale si perfeziona il reato di usura a norma dell'art. 644 c.p. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%.

**La diversa tesi sostenuta da parte attrice è palesemente infondata e disattende nozioni assolutamente elementari di matematica finanziaria.**

Inoltre tale infondatezza è stata ormai dichiarata da decine di pronunce di merito che hanno avuto ampia diffusione nel settore del diritto bancario e ricordate dalla stessa attrice in sede di citazione che, tuttavia, ha dimostrato di non averne compreso la portata.

Né può essere invocata a giustificazione la ben nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, perché essa si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve computato nel calcolo del TEG, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

2.2 Con la propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., inoltre parte attrice ha sommato le spese previste in contratto, l'ammontare degli interessi corrispettivi e di quelli di

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Ambra Tombesi del 9 marzo 2017*

mora cercando di costruire una sorta di tasso effettivo di mora. Tale operazione tuttavia è sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare.

Infatti formula per il calcolo del TAEG – che non si riduce ad una mera sommatoria - esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali (cfr. Direttiva 2008/48/CE, allegato I, e Provv. Banca d'Italia 28/3/2013). Essa pertanto, quando è riferita al momento della pattuizione, richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.

Analogamente è del tutto arbitrario ipotizzare un pagamento del mutuatario ad una certa data, in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale, e calcolare il relativo TAEG, comprendente anche la mora così maturata e pagata e ciò per due motivi.

In primo luogo nel caso di specie non è stato né allegato, né documentato, che il mutuatario abbia effettivamente pagato una o più rate in ritardo, di modo che l'allegazione di parte attrice si risolve in una astratta ipotesi di scuola.

Ma tale ipotesi, inoltre, manifesta in modo evidente l'arbitrarietà e l'infondatezza della difesa di parte attrice. Infatti in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora. Così operando, tuttavia, la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario di pagare con un determinato ritardo una o più rate. In altri termini la condotta di una sola parte potrebbe determinare l'applicazione di un TAEG usurario. Tale conclusione tuttavia è incompatibile con un ordinamento giuridico ragionevole, il quale deve consentire ai consociati la possibilità di conoscere in modo certo e preventivo il precetto normativo, tanto più quando esso è presidiato da importanti sanzioni, anche penali, come nel caso dell'usura.

L'esigenza di certezza, inoltre, si presenta ancora più intensa per il soggetto imprenditore, il quale opera in un mercato concorrenziale e deve essere in grado di operare scelte negoziali consapevoli, alla luce di prevedibili costi e ricavi. Le evidenziate esigenze, invece, sarebbero inevitabilmente frustrate ove l'inadempimento protratto del mutuatario al suo obbligo di rimborso potesse costituire condotta idonea a trasformare la misura del tasso pattuito da lecita ad illecita, addirittura anche con conseguenze penali per il creditore.

Tale interpretazione è anche l'unica conforme alla normativa europea, che ha introdotto la nozione di TAEG nell'ambito del credito al consumo.

In primo luogo, infatti, l'art. 3 della direttiva 2008/48/CE – in materia di contratti di credito ai consumatori – definisce il costo totale del credito, sulla cui base si calcola il TAEG, come la sommatoria di “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Ambra Tombesi del 9 marzo 2017*

a conoscenza”. Poiché è evidente che il creditore non possa essere a conoscenza della eventuale mora del debitore, ne deriva che tale onere è escluso dal TAEG.

Inoltre l’art. 19.3 della stessa direttiva prevede espressamente che il calcolo del TAEG “è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”, il che esclude la mora del debitore. Infine l’art. 19.2 della stessa direttiva esclude dal calcolo del TAEG “eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”.

Si deve quindi concludere che nell’attuale assetto normativo, nel quale non è normato, né rilevato, il TAEG di mora, è possibile confrontare il tasso soglia solo con il tasso nominale di mora, mentre non è possibile calcolare un TAEG che comprenda anche gli interessi di mora.

2.3 Nel caso di specie, pertanto, la palese erroneità dell’operazione posta alla base della doglianza attorea e la mancanza di qualsiasi conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia precludono l’esperibilità di una c.t.u., che in queste condizioni avrebbe natura meramente esplorativa.

3. Le spese seguono la soccombenza a norma dell’art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in base al valore dichiarato della controversia, applicando i parametri medi indicati dal D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio ed i parametri minimi per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell’assenza di attività istruttoria vera e propria e della forma orale della fase decisoria.

La tesi qui sostenuta da parte attrice relativamente al calcolo di un presunto interesse “complessivo” usurario e della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori è palesemente infondata e, come ricordato, disattende nozioni assolutamente elementari di matematica finanziaria. Inoltre tale infondatezza è stata ormai dichiarata da decine di pronunce di merito che hanno avuto ampia diffusione nel settore del diritto bancario, richiamate dalla stessa attrice nei propri scritti difensivi.

Né può essere invocata a giustificazione la ben nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, perché, come già ricordato, essa si è limitata ribadire che anche l’interesse di mora deve computato nel calcolo del TEG, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

Parte attrice ha quindi agito in giudizio con inescusabile colpa grave, alimentando un filone di cause seriali. **La stessa deve pertanto essere condannata, come richiesto da parte convenuta, a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata**, ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c., che in via equitativa si liquida nella metà delle spese processuali per compensi professionali.

Per questi motivi il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile:

1) rigetta le domande proposte da **MUTATARIO ACCOLLANTE** nei confronti di **BANCA**

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Ambra Tombesi del 9 marzo 2017*

2) condanna **MUTATARIO ACCOLLANTE** a rimborsare in favore di **BANCA** le spese di giudizio, che liquida in € 11.405,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA sugli importi imponibili e IVA;

3) condanna, altresì, **MUTATARIO ACCOLLANTE** pagare in favore di **BANCA** la somma di € 5.702,50 a titolo di responsabilità processuale aggravata.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione a verbale.

Si dà atto del ritiro del fascicolo di parte attrice dall'avv. Anselmi.

Milano, 9 marzo 2017

**Il Giudice**

**Dott.ssa Ambra Tombesi**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS